

D.D.G. n. 596/2018

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE  
DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO  
*Servizio 1 - Accreditamento Istituzionale*

**Accreditamento transitorio ai sensi dell'art. 2 del decreto interassessoriale dell'Assessorato della Salute e dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 13 gennaio 2012 n. 16. Casa di riposo Associazione Croce al Vallone sita in Biancavilla S.P. 80 zona Montalto.**

Il Dirigente Generale

- VISTO lo Statuto della Regione;
- VISTA la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- VISTA la L.R. n. 22 del 9/5/86 *"Riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia"*;
- VISTO il D.P.R.S. del 28/5/87 *"Regolamento sull'organizzazione dei servizi socio assistenziali"*;
- VISTO il D.P.R.S. del 29/6/88 *"Standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla L.R. n. 22/86"*;
- VISTO il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater introdotti dal Decreto legislativo n. 229/99;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 *"Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana"*;
- VISTA la Legge 8/11/2000 n. 328 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- VISTO il D.P.C.M. 14/2/01 *"Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie"* ed in particolare gli artt. 5 e 6;
- VISTO il D.A. 17 giugno 2002 n. 890, e successive modifiche ed integrazioni, che reca disposizioni in ordine all'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R.S. 4/11/02 *"linee guida per l'attuazione del piano socio sanitario della Regione Siciliana"*;
- VISTO il D.A. 17 aprile 2003 n. 463 *"Integrazioni e modifiche al Dec. Ass. 17 giugno 2002, n. 890 concernente direttive per l'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto"*;
- VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del sistema sanitario della Regione Siciliana;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 712 del 16 febbraio 2018;

VISTO il D.A. 24/5/10 *“Indirizzi per la riorganizzazione e il potenziamento della rete regionale di residenzialità dei soggetti fragili”* come modificato dai DD.AA. del 25/10/10 e del 13/12/11;

VISTA la L.R. 12/7/11 n. 14 *“Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili”*;

VISTO il Piano della Salute 2011-2013, approvato con D.P.R.S. del 18/7/11;

VISTO decreto interassessoriale dell’Assessorato della Salute e dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, 13 gennaio 2012 n. 16;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 2 del predetto decreto n. 16/12, le strutture residenziali già iscritte all’albo regionale previste dall’art. 26 della L.R. 9/5/86 n. 22 per la tipologia *“casa di riposo e/o casa protetta”* possono fare richiesta all’Assessorato della Salute di riconoscimento dell’accreditamento istituzionale per l’erogazione delle prestazioni nelle suddette forme assistenziali, sulla base della normativa vigente e dei successivi aggiornamenti e che tale riconoscimento non costituisce presupposto vincolante e/o preferenziale ai fini dell’accreditamento definitivo;

VISTA l’istanza prot. n. 257 del 18/7/17 con la quale l’Associazione Croce al Vallone Onlus chiede l’accreditamento transitorio, ai sensi dell’art. 2 del decreto interassessoriale n. 16 del 13/1/12, della Casa di riposo Associazione Croce al Vallone sita in Biancavilla S.P. 80 zona Montalto, per n. 62 utenti;

VISTA la nota prot. n. 85644 del 9/11/17 con la quale il Servizio 1 DASOE ha richiesto all’Associazione Croce al Vallone un’integrazione documentale alla predetta istanza prot. n. 257/17;

VISTA la nota prot. n. 468/17 del 28/11/17, assunta agli atti del Dipartimento A.S.O.E. con prot. n. 92132 del 6/12/17, con la quale l’Associazione Croce al Vallone di Biancavilla invia la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 67 del D.L.vo 6/9/2011 n. 159;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali n. 1861 dell’11/7/17 con il quale l’Associazione Croce al Vallone di Biancavilla è iscritta al n. 4606 dell’albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati previsto dall’art. 26 della L.R. 9/5/86 n. 22 per la tipologia casa di Riposo con una ricettività di n. 62 utenti;

VISTA la nota prot. n. 92487 del 7/12/17 con la quale si invita il Dipartimento di prevenzione della A.S.P. di Catania ad effettuare un sopralluogo ispettivo presso la Casa di Riposo Associazione Croce al Vallone di Biancavilla per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal D.P.R.S. 29/6/88;

VISTA la nota prot. n. 16084/DP del 6/2/18, assunta agli atti del Dipartimento A.S.O.E. con prot. n. 10947 dell’8/2/18, con la quale la A.S.P. di Catania comunica che la Casa di Riposo Associazione Croce al Vallone di Biancavilla è conforme ai requisiti previsti per l’accreditamento transitorio;

VISTA la certificazione del Ministero dell’Interno, Banca dati nazionale Unica della Documentazione Antimafia, del 7/12/17 con la quale si comunica che a carico dell’Associazione Croce al Vallone di Biancavilla e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. n. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

RITENUTO pertanto, di dovere procedere al riconoscimento alla Casa di Riposo Associazione Croce al Vallone di Biancavilla dell’accreditamento transitorio, così come previsto dall’art. 2 del D.I. n. 16/2012;

VISTO il D.P.R.S. 16 febbraio 2018 n. 712;  
VISTO il D.D.G. 20 dicembre 2016 n. 8293;

## DECRETA

- Art. 1 Per i motivi indicati in premessa, la Casa di Riposo Associazione Croce al Vallone sita in Biancavilla S.P. 80 zona Montalto, è accreditata in forma transitoria, ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 16/2012, per l'erogazione di prestazioni per la tipologia "Casa di Riposo", per n. 62 utenti.
- Art. 2 L'A.S.P. di Catania è tenuta alla verifica del mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui alla normativa vigente.
- Art. 3 Il presente decreto non costituisce presupposto vincolante e/o preferenziale ai fini dell'accREDITAMENTO definitivo e non configura alcun automatismo per l'eventuale definizione di un rapporto contrattuale con la A.S.P. di Catania.
- Art. 4 È fatto obbligo al Legale rappresentante della Casa di Riposo Associazione Croce al Vallone di Biancavilla di provvedere all'acquisizione di tutte le autorizzazioni pareri e/o nulla occorrenti per la specifica attività, la cui competenza al rilascio è di altre pubbliche amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e completo sul sito web del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.

Palermo, 13/04/2018

F.to

Il Dirigente Generale  
Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti

Il Dirigente del Servizio 1 DASOE  
Dott. Antonio Colucci